

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **76/1982** (ECLI:IT:COST:1982:76)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Udienza Pubblica del **10/02/1982**; Decisione del **02/04/1982**

Deposito del **16/04/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14539**

Atti decisi:

N. 76

ORDINANZA 2 APRILE 1982

Deposito in cancelleria: 16 aprile 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 21 aprile 1982.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 novembre 1972, n. 771 (Istituzione

della II Università statale di Roma) promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti dalla Congregazione "Missionari servi dei poveri", Boccone del povero ed altri, contro il Comitato tecnico amministrativo della II Università statale di Roma ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979.

Visto l'atto di costituzione della Congregazione "Missionari servi dei poveri", Boccone del povero;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avv. Giuseppe Sammartino per la Congregazione "Missionari servi dei poveri", Boccone del povero.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel corso di un procedimento vertente sui ricorsi riuniti proposti dalla Congregazione "Missionari servi dei poveri" e altri contro il Comitato tecnico amministrativo della II Università Statale di Roma, ha sollevato, con ordinanza del 14 giugno 1978, questione incidentale di legittimità costituzionale della legge 22 novembre 1972 n. 771 (Istituzione della II Università Statale di Roma), in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non contiene i programmi dell'opera da realizzare e i termini entro i quali l'opera stessa e le conseguenti espropriazioni devono avere inizio e compimento, per il dubbio che tale omissione violi il principio dell'attualità ed effettività dei motivi di interesse generale che giustificano il sacrificio della proprietà privata.

Ritenuto che successivamente alla ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge 3 aprile 1979, n. 122, la quale afferma nell'art. 4, secondo comma, che "ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli artt. 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1977, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

Considerato che tale nuova disposizione costituisce jus superveniens e che è quindi necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale alla luce della normativa introdotta con la citata legge n. 122 del 1979.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.